

CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI NELL'AREA PSICOLOGICA

fra

L'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia, con sede in Roma, Via dei Marsi n. 78, c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "la Facoltà", rappresentata dal Preside pro-tempore, Prof. Massimo Volpe, nato a Napoli il 29/05/1952,

e

..... (denominazione e ragione sociale dell'Ente ospitante), con sede legale in

C.F., d'ora in poi denominato "Ente ospitante" rappresentata/o dal Sig., nato a

il C.F.,

Premesso che:

- La Sapienza, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale e in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196", promuove e sostiene le attività di tirocinio curriculare e post lauream a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, dei laureati e degli allievi delle scuole di specializzazione dell'area psicologica, e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;

- l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università "Sapienza" ha approvato, nella seduta del 18/04/2014 lo schema tipo di Convenzione didattica che continuerà ad essere applicato nei rapporti per le attività formative professionalizzanti nell'ambito delle Scuole di specializzazione di Area Psicologica.

- allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università e l'Azienda/Ente ospitante per l'impiego del potenziale didattico scientifico, l'Università anche in riferimento alla legge 833/78 ed al d. l.vo.502/92, nonché alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione (D.P.R. n° 382 dell'11/7/80 e D.P.R. n°162 del 10/3/82) si avvale delle strutture dell'Azienda/Ente nonché del personale laureato dello stesso, nell'ambito delle proprie Scuole di Specializzazione di area psicologica;

- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra la Facoltà e il Soggetto Ospitante concernenti l'attività formativa professionalizzante post laurea, a favore di laureati e allievi delle scuole di specializzazione di area psicologica nonché altre forme di collaborazione didattica fra la Facoltà e il Soggetto Ospitante.

Art. 2

Nel rispetto del D.L. n. 142 del 25 marzo 1998, art. 1, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un massimo di n. laureati per anno in tirocinio pratico (ai sensi dell'art.

18 della Legge 24.6.1997, n. 196). Inoltre, si impegna a concordare annualmente con il Direttore di ciascuna scuola di specializzazione il numero di allievi (psicologi iscritti all'albo) ammissibili presso le sue strutture nell'anno successivo. In assenza di comunicazioni si danno per confermati i numeri dell'anno precedente.

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi e che svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalla Facoltà come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico svolto durante il corso di studi o post lauream.

Art. 3

Le parti convengono che la presente convenzione, relativa alle attività di tirocinio pratico non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dal Soggetto Ospitante per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Azienda/Ente. Il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico del Soggetto Ospitante. Nel caso dei tirocini curricolari delle Scuole di Specializzazione il tutor dovrà essere uno psicoterapeuta abilitato.

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate con la firma del tutor designato dal Soggetto Ospitante che si assume la responsabilità formativa e del responsabile della Struttura interessata, nel libretto personale che viene rilasciato al tirocinante dall'Università.

Art. 4

Per ciascun tirocinante post lauream, inserito presso il Soggetto Ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree dei due semestri di tirocinio (solo nel caso di tirocinio post-lauream);
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Per ciascun tirocinante psicologo allievo di scuola di specializzazione, inserito presso il Soggetto Ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- la data di inizio e la data di fine del tirocinio;
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio specificando, in particolare:

Per la scuola di Psicologia Clinica:

- Valutazione psicologica clinica di N.... soggetti
- Valutazione psicodiagnostica standardizzata di N.... soggetti
- Partecipazione alla discussione di N.... casi clinici
- Conduzione di N.... psicoterapie
- Impostazione e realizzazione di un protocollo di valutazione dell'efficacia di almeno uno degli interventi di psicoterapia personalmente effettuati

Per la scuola di Neuropsicologia:

- N pazienti esaminati personalmente, di cui N.... affetti da disordini del linguaggio e della programmazione del movimento; N affetti da disordini visuo-spaziali; N affetti da disordini della memoria e della programmazione del comportamento, nel quadro di un ampio deterioramento cognitivo; N.... affetti da disordini cognitivi ed emotivo-comportamentali in età di sviluppo;
- N protocolli psicodiagnostici e psicoterapeutici di pazienti esaminati personalmente;

- N protocolli di riabilitazione neuropsicologica, di cui N affetti da disordini del linguaggio e della programmazione del movimento; N.... da disordini visuo-spaziali e N.... da disordini della memoria ed emotivo-comportamentali;
- N casi sui principali disordini neuropsicologici, discussi con personale esperto.

Per la scuola di Psicologia del Ciclo di Vita:

- N ... protocolli diagnostici clinici nelle diverse fasi del ciclo di vita: relazione precoce madre-bambino, bambino in età di latenza, adolescente, adulto, coppia, famiglia;
- N protocolli di counselling nelle diverse fasi del ciclo di vita: supporto nel passaggio alla genitorialità, crisi adolescenziale, mediazione familiare, pensionamento, interventi di rete nel caso di maltrattamento e abuso;
- N protocolli relativi a sostegni psicoterapeutici su pazienti esaminati personalmente e con discussione di N.... casi trattati.

Per la scuola di Psicologia della Salute:

- N protocolli di valutazione o diagnosi clinica di cui N.... relativi a persone, N.... a gruppi e N.... a comunità o istituzioni;
- N protocolli di counselling;
- N protocolli relativi a sostegni psicoterapeutici su pazienti esaminati personalmente e con discussione di N.... casi trattati

Per la Scuola Valutazione Psicologica e Consulenza (Counselling):

- N interventi di consulenza (counselling) brevi (“un colloquio”)
- N.... interventi di consulenza (counselling) complessi, pianificati e condotti in relazione a modelli teorici di counselling riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale;
- valutazione di N.... casi, di varia età e patologia, ciascuno esaminato con una pluralità di test (su problematiche cognitive, emotive, psicopatologiche, psico-dinamiche e relazionali), osservazione e colloquio;
- valutazione di N.... casi, di varia età nell’ambito dei disturbi di personalità, ciascuno esaminato con una pluralità di test (su problematiche cognitive, emotive, psicopatologiche, psico-dinamiche e relazionali), osservazione e colloquio
- valutazione di N.... soggetti di varia età, esaminati nell’ambito di collettività nell’ambito di progetti di prevenzione primaria (inclusi interventi di orientamento), con una pluralità di test “collettivi” (cognitivi, per l’esame di tratti della personalità non patologica, per l’esame di psicopatologie, per l’esame di motivazioni, interessi, interazioni personali)
- valutazione di almeno N.... soggetti successivamente sottoposti a intervento di counselling
- partecipazione attiva alla discussione di almeno N.... protocolli clinici;
- partecipazione attiva alla discussione di almeno N.... interventi di valutazione, prevenzione o orientamento in servizi, comunità o istituzioni
- partecipazione attiva ad una ricerca per la verifica degli esiti dell’intervento
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

I progetti formativi degli allievi delle Scuole di specializzazione devono essere approvati dal Direttore della scuola.

Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6

Il Soggetto Ospitante si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni.

Art. 7

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 8

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione fra la Facoltà e il Soggetto Ospitante, nel quadro del programma delle attività didattiche delle scuole di specializzazione e previo esplicito accordo fra il Direttore della Scuola, il dirigente del Soggetto Ospitante, e il personale laureato interessato dipendente dal Soggetto Ospitante, quest'ultimo espleta a titolo gratuito, a tempo determinato, le funzioni di docente per lo svolgimento di:

- 1) corsi di insegnamento integrativi;
- 2) gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;
- 3) forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazioni didattiche (il tutto ai sensi del combinato disposto degli art. 25, penultimo comma e art. 27 del D.P.R. 382/1980).

Art. 9

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I tirocinanti in formazione professionalizzante che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 10

La presente convenzione, redatta e sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art.15 legge 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 Dicembre 2013, n.145 convertito dalla legge 21 Febbraio 2014, n. 9, decorre dalla data di sottoscrizione della stessa, ha la durata di tre anni con possibilità di rinnovo da richiedere con comunicazione scritta almeno tre mesi prima. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sette mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 11

L'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula e viene assolta in modalità virtuale come da autorizzazione n. del

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia

Prof. Massimo Volpe

Il legale rappresentante dell'Ente